

**DICHIARAZIONE PERSONALE PER L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERDENTI POSTO**

Al Dirigente Scolastico

Dell'Istituto Comprensivo EX SM Pascoli
MATERA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. (____),
il _____ titolare per il corrente anno scolastico presso l'Istituto
Comprensivo EX SM Pascoli – Matera, in riferimento a quanto previsto dal CCNI /
Mobilità sottoscritto il 18/05/2022, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA
(esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei perdenti posto)

dichiara sotto la propria responsabilità

a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art.
15 della legge n. 3 del 16.01.2003 e modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

di aver diritto a non essere inserit_ nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti
posto per l'a.s. 202_/202_ in quanto beneficiari_ delle precedenzae previste per il seguente motivo:

DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Questa precedenza comprende il personale che si trova in una delle seguenti condizioni:

- personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

**PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

Questa precedenza comprende il personale che si trova in una delle seguenti condizioni:

- disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

**ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE
DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI
ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il personale presta assistenza, deve avere la certificazione con connotazione di gravità, cioè l'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Considerato che l'art. 3 del D.lgs. n. 105 del 30/06/2022 ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza, in presenza di più figli, la precedenza viene riconosciuta in presenza **di tutte** le sottoelencate condizioni **da allegare** alla domanda di esclusione:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Si precisa che: Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui all'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Matera, _____

FIRMA

Matera, _____